CHE PAREGGIA LE R. UNIVERSITA' DI SIENA, PARMA E MODENA A QUELLE INDICATE COLL'ARTICOLO 2 LETTERA A, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1862 N. 719; ANNESSE CONVENZIONI

Art. 2 (Convenzione Università Parmense)

La maggiore spesa di lire ottantamila, occorrente per tate pareggiamento, sara' sostenuta per meta' dalla provincia e per l'altra meta' dal comune di Parma, che si obbligano a versare la loro quota di contributo a semestri anticipati nelle Casse dello Stato.

Versione in vigore dal 10 agosto 1887, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che pareggia le R. Universita' di Siena, Parma e Modena a quelle indicate coll'articolo 2 lettera A, della legge 31 luglio 1862 n. 719; annesse convenzioni
Estremi	Legge 14 luglio 1887, n. 4745
Partizione	Convenzione Università Parmense
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1887

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-pareggia-le-r-universita-di-siena-parma-e-modena-a-quelle/convenzione-universita-parmense-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it